

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

NASpl

R.G.N. 4126/2019

Cron.

Rep.

Ud. 14/11/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -  
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -  
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -  
Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -  
Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4126-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona  
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale  
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

[REDACTED]

2024

- *ricorrente* -

4668

*contro*

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che lo  
rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE D'APPELLO di  
GENOVA, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 262/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
14/11/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.



## **RILEVATO CHE**

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Genova accoglieva la domanda svolta da [REDACTED] nei confronti dell'Inps e avente ad oggetto il trattamento NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) a partire dal 18.3.2016.

Riteneva la Corte che non operasse la decadenza di cui all'art.11 d.lgs. n.22/15 invocata dall'Inps, siccome riferita all'inizio di una nuova attività d'impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento della NASpI, laddove [REDACTED] era già titolare di partita iva prima della presentazione della domanda amministrativa di prestazione.

Avverso la sentenza, ricorre l'Inps per un motivo.

[REDACTED] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All'adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

## **CONSIDERATO CHE**

Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione degli artt.10, co.1 e 11, lett. c), d.lgs. n.22/15 in relazione all'art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che l'obbligo di comunicazione anche per le attività lavorative pregresse allo stato di disoccupazione trovi fondamento nell'interpretazione delle citate norme.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte si è già occupata della questione con orientamento che qui s'intende ribadire (Cass.22921/24, Cass.1053/24, Cass.846/24), affermando in particolare



che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all'INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione.

L'estensione dell'obbligo di comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda non integra un'interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall'art. 14 prel. c.c., poiché l'art.10 d.lgs. n.22/15 parla di comunicazione riguardo all'attività intrapresa e il significato del verbo "intraprendere" può includere anche quello di svolgimento di una data attività lavorativa.

Resta da aggiungere che sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal controricorrente in memoria.

Quanto alla compatibilità con l'art.38 Cost., basti dire che la scelta legislativa della decadenza in luogo di una riduzione del trattamento NASpI fino al limite del reddito autonomo anteriore è insindacabile, e rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Quanto alla compatibilità con l'art.3 Cost, basti dire che non esisteva alcun affidamento incolpevole del controricorrente in una diversa lettura interpretativa, poiché trattasi di questione nuova e, al tempo in cui non fu effettuata la comunicazione all'Inps, mancava un



orientamento giurisprudenziale di segno diverso da quello qui affermato.

Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.

Le spese dell'intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza del citato orientamento giurisprudenziale di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda.

Compensa le spese dell'intero processo.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 14.11.24

La Presidente

Lucia Esposito

